

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
- Sez. VI Civile -

34213
/12

in persona del Giudice avv. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 10699/12 del R.G., vertente

tra

- XXXXXXXXXX elettivamente domiciliato in Roma, Via Val Varaita n. 8, presso lo studio dell' XXXXXXXXXX che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
- opponente -

e

- **ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Sabrina Cannone in virtù di procura allegata in atti;
- opposto -

nonché

- **EQUITALIA SUD S.p.a.**, in persona del procuratore dott.ssa Maria Stranieri, elettivamente domiciliata in Roma, via Pasubio n. 15 presso lo studio dell'avv. Dario Buzzelli come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- opposta -

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato Longo Antonio conveniva in giudizio, davanti a questo giudice, Roma Capitale e l'Equitalia Sud S.p.a., proponendo opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2011 0225244235, con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 421,87 in virtù di due sanzioni amministrative per infrazione al codice della strada irrogata dal Comune di Roma nel corso dell'anno 2006.

L'opponente eccepiva l'omessa notifica dei suddetti verbali, la prescrizione del diritto, la violazione dell'art. 3 L. 241/90, vizi di forma dell'atto impugnato e l'illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/81.

Si costituivano entrambe le parti opposte.

Roma Capitale eccepiva l'inammissibilità della domanda e la tardività dell'impugnazione e, in ogni caso, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.



Equitalia Sud S.p.a. eccepiva la propria carenza di legittimazione, chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso.

All'udienza del 18.07.2012, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente si rileva la tempestività e l'ammissibilità dell'opposizione introdotta ai sensi del comma 1, art. 615 c.p.c., alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn. 4814/08, 5871/2007, 2214/2007, 9180/2006, 4891/2006).

Infatti, quando l'opponente deduce, come nella specie, il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e/o l'inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 201 c.d.s. o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto per un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Sussiste del pari la competenza del giudice adito, in quanto l'esecuzione non ha ancora avuto inizio e rientrando il credito vantato con i provvedimenti impugnati nell'ambito della competenza per materia e valore del Giudice di Pace (sanzione pecuniaria per violazione al CdS).

Ai fini della legittimazione in giudizio e dell'attribuzione di responsabilità, si osserva che il credito della cartella in oggetto risulta iscritto nei ruoli esattoriali dal Comune e, quindi, la domanda principale mira alla declaratoria di estinzione del credito medesimo, la quale determinerebbe effetti diretti nella sfera giuridica del Comune; in tal senso il Comune di Roma è legittimato passivamente. Non può neppure dubitarsi della legittimazione passiva del concessionario/agente per la riscossione (cfr. Cass. 709/2008, 24154/2007, 11274/2007, 3338/2007) sia per l'autonomia del concessionario/agente (di cui si dirà appresso) e sia in quanto la domanda incide, in via diretta, anche nella sua sfera patrimoniale.

Ciò detto, occorre osservare che la parte attrice, in questa sede, si è opposta all'esecuzione relativa alla cartella di cui sopra, deducendo, tra l'altro, di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti indicati in cartella.

L'oggetto, quindi, del presente giudizio è esclusivamente l'accertamento della legittimità della pretesa creditoria e l'azione spiegata risulta sicuramente fondata in quanto, né Roma Capitale e né la Equitalia Sud S.p.a., hanno fornito la prova, come era loro onere, di aver posto in essere la regolare notifica dei verbali di accertamento presupposti e di aver notificato, medio tempore, atti interruttivi del decorso della prescrizione.

In particolare, Roma Capitale, costituendosi in giudizio ha depositato copia dei verbali nn. 13061685351 e 33061032079 e delle relate di notifica.



Quanto al primo si osserva che fu consegnato al portiere dello stabile di residenza del ricorrente, ma non v'è prova dell'invio del necessario avviso al destinatario con raccomandata a.r., previsto dall'art. 139, IV comma, c.p.c. in caso di consegna dell'atto al portiere.

In proposito la Suprema Corte, con sentenze della Sezione Seconda Civile n. 1258 del 06.12.2006 e n. 5585 del 23.2.06, confermando l'autorevole interpretazione delle Sezione Unite con ordinanza n. 8214 del 20.4.2005, ha affermato che “ ...in caso di notifica in mani del portiere L'omessa spedizione della raccomandata stabilita dal 4° comma dell'art. 139 c.p.c. costituisce non una mera irregolarità, ma un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che ... comporta la nullità della notificazione nei riguardi del notificato, il quale legittimamente può dedurne in giudizio gli effetti a sé favorevoli”.

Alla luce di tali chiare indicazioni della Suprema Corte, deve rilevarsi come nel caso di specie la notificazione del verbale sia da considerarsi nulla in quanto non vi è prova dell'invio della raccomandata prevista dal 4° comma dell'art. 139 c.p.c..

Quanto al secondo verbale risulta che fu notificato a mezzo posta, e che la notifica si perfezionò per compiuta giacenza con restituzione degli atti al mittente.

Orbene, in caso di assenza del destinatario di una notificazione a mezzo posta (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 prevede che l'agente postale depositi il piego nell'ufficio postale, rilasciando avviso al destinatario "mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda", e che di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati sia fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego (secondo comma). Trascorsi dieci giorni dalla data del deposito senza che il piego sia stato ritirato dal destinatario, il piego stesso viene restituito al mittente, unitamente all'avviso di ricevimento, con l'indicazione "non ritirato" (terzo comma). La notificazione si ha per eseguita decorso il suddetto termine di dieci giorni dal deposito (quarto comma).

Inoltre, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 346/1998, in caso di assenza del destinatario (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l'atto), deve essere data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento del compimento delle formalità prescritte dall'art. 8 citato.

Nel caso in esame, la notifica del verbale appare viziata, e quindi nulla, per mancato invio al ricorrente della suddetta raccomandata, di cui non c'è traccia in atti.

Nel caso di specie, quindi, la pretesa avanzata dalla Equitalia Sud S.p.a., in nome e per conto di Roma Capitale, del pagamento degli importi indicati nella cartella è del tutto infondata.



In tale contesto, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte attrice ed accertata l'estinzione del credito vantato con il provvedimento opposto, si deve dichiarare che i convenuti non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per l'importo indicato in tale atto.

Spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattese, così provvede:

- dichiara estinto il credito portato dalla cartella n. 097 2011 0225244235 e dichiara che i convenuti non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per tale titolo;
- condanna Roma Capitale al pagamento in favore della parte opponente delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di € 400,00, (di cui euro 60.00 per spese), oltre rimborso spese generali 12,5%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 19.07.2012

IL GIUDICE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 19.7.12
IL CANCELLIERE
Alessandra Misera